



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero 515 Numero Settoriale 94 del 02-10-2018

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. GIOVANNI LIGUORI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA AC VICTORIA DINANZI AL TAR LOMBARDIA.

Vista la proposta di determinazione num. 44/2018 del 26-09-2018, istruita da VANESSA, EMMA BOLIS, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
FAMIGLIA
LISA TERESA LAURA AMICARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 44 / 2018 del 26-09-2018
avente ad Oggetto: INCARICO ALL'AVV. GIOVANNI LIGUORI PER LA COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA AC VICTORIA DINANZI AL TAR LOMBARDIA.

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 che dispone:

“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

... d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9

febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese

terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato

membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (Punto così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.)”

Considerato pertanto che ai sensi della predetta disposizione normativa vengono qualificati inequivocabilmente come “appalti di servizi” la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato sia in un arbitrato o conciliazione, sia nei tradizionali procedimenti giudiziari innanzi alle giurisdizioni nazionali ed internazionali e le propedeutiche ed afferenti consulenze, di cui al punto n. 2, lett. d), comma 1;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato reso in data 9 ottobre 2017 sulle linee guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi legali, con il quale il Consiglio di Stato chiarito la componente fiduciaria della scelta del legale da incaricare;

Preso atto:

1. che, con determinazione del Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia n. 53 del 30.05.2018, si è disposto di provvedere all'approvazione del capitolato speciale per la gestione degli impianti sportivi necessario per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi del comune di Calolziocorte (periodo 01.08.2018/31.07.2021) avviando una procedura aperta telematica ai sensi del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. che, con la medesima determinazione del Settore Servizi alla Famiglia ed alla Persona, è stata approvata la documentazione tecnica predisposta dal Settore (progetto di gestione del servizio), necessaria per l'espletamento della procedura di gara;
3. che, con la predetta determinazione n. 53/2018, è stato richiesto formalmente alla “S.U.A. di

Lecco” di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l’affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell’art. 3 della vigente convenzione tra il Comune di Calolziocorte e la Provincia di Lecco per l’adesione alla SUA (convenzione approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 35 del 30/07/2015);

4. che con determinazione n. 686 del 25.06.2018 il Dirigente Responsabile del Settore Appalti e Contratti, Servizio Stazione Unica Appaltante, presso la Provincia di Lecco, dott.ssa Barbara Funghini, al termine della procedura di gara (CIG 7529298D41) indetta ai sensi del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha provveduto:
 - ad approvare tutti i verbali della procedura aperta;
 - all’aggiudicazione della gara e alla concessione della gestione degli impianti sportivi del Comune di Calolziocorte (periodo 01.08.2018/31.07.2021) alla società sportiva A.C. Calolziocorte Via Centro Sportivo comunale cap 23801 Calolziocorte – C.F 02908670132;
5. che è promosso ricorso al Tar Lombardia- Milano – notificato in data 20.09.2018 ai sensi della legge 53/94 alla Sua di Lecco, al Comune di Calolziocorte ed alla controinteressata A.C. Calolziocorte Via Centro Sportivo comunale cap 23801 Calolziocorte – C.F 02908670132 per l’annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di affidamento della gestione degli impianti sportivi alla società sportiva A.C. Calolziocorte Via Centro Sportivo comunale cap 23801 Calolziocorte – C.F 02908670132 ;

Ritenuto pertanto necessario, in conseguenza di quanto esposto ed alla urgenza di nominare un legale considerato che il servizio è essenziale ed indispensabile, e, pertanto, non può subire interruzioni, considerando che la Giunta Comunale, nella seduta del 24/09/2018 ha espresso indirizzo favorevole alla costituzione del presente giudizio del Comune di Calolziocorte;

Atteso che detto affidamento, configurandosi quale appalto di incarico di servizi legali, rientranti nei servizi legali di cui al D.Lgs n. 50/2016, non è qualificabile come incarico di consulenza ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 e non soggiace pertanto al limite di cui all’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010;

Preso atto che il Consiglio di Stato, Comm. Speciale, con il parere n. 2109 del 6 ottobre 2017 in ordine alla richiesta sollevata dall’ANAC sulle “ Linee Guida dei Servizi legali” ribadisce che “ Vero è che (...) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”.

Ritenuto quindi urgente e necessario avvalersi di un professionista legale di comprovata esperienza e specializzazione nella materia di cui trattasi, in considerazione dell’urgenza di costituirsi in giudizio e della circostanza che il servizio di refezione ha carattere essenziale;

Valutati positivamente i requisiti e le capacità tecniche e professionali dell’Avvocato Giovanni Liguori di Lecco, di comprovata esperienza e specializzazione nella materia di cui all’oggetto, iscritto all’albo dei servizi legali del Comune di Calolziocorte, che ha già collaborato in passato con la struttura dell’amministrazione alla soluzione di problematiche attinenti a un contenzioso con l’amministrazione Comunale e che si è reso disponibile ad effettuare un approfondimento della materia de qua che presenta profili di particolare complessità;

Vista l’esiguità dell’importo proposto consentono di procedere con affidamento ai sensi dell’art. 4 del

D.Lgs. 50/2016 e in considerazione delle motivazioni suesposte, di affidare lo svolgimento del servizio direttamente ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

Esaminato il preventivo del 26 settembre 2018 prot. 22973 formulato dal legale sopra citato, per complessivi euro 6.218,39 (omnicomprensive) agli atti;

Considerato che in base al valore della causa, parametrato sulle pretese avanzate nei confronti dell'amministrazione, il compenso richiesto per questa preliminare fase risulta essere nei parametri di cui al DM 55/2014, nel rispetto del principio di economicità così come stigmatizzato nelle linee guida emanate dall'Autorità e sopra citate;

Verificato che lo Studio Legale avv. Giovanni Liguori risulta essere in regola con i contributi previdenziali come da Dure in corso di validità;

Considerato che l'incarico è normato dall'allegato disciplinare d'incarico che con il presente provvedimento integralmente si approva;

Dato atto:

- che trattasi di affidamento di assistenza/consulenza legale esclusi dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. D) n. 2 del D.Lgs 50/2016;
- che non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico;
- che non vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato dall'ANAC;

Dato altresì atto:

- della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;
- che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il Decreto Sindacale n. 29 del 28.06.2018 con il quale il Sindaco ha attribuito al - Responsabile del 4° Settore - Servizi alla Persona e alla Famiglia - le funzioni di cui all'art. 107, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 28-03-2018, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di conferire, per le motivazioni poste in premessa, incarico all'avvocato Giovanni Liguori (p.iva 03682610138) di Lecco, per la difesa in giudizio del Comune di Calolziocorte nel giudizio promosso dinanzi al Tar Lombardia dalla società sportiva A.C. Victoria per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di aggiudicazione della concessione della gestione degli impianti sportivi comunali;
3. di dare atto che:
 - l'incarico di cui trattasi è normato dall'allegato disciplinare d'incarico;
 - la spesa derivante dalla presente determinazione pari ad € 6.218,39 a favore dell'avvocato Giovanni Liguori, trova copertura al capitolo 123 del bilancio 2018;

4. di dare altresì atto che:

- ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

- la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31/12/2018;

5. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizi Economico – Finanziari ed allo Studio Legale dell'avvocato Giovanni Liguori.

Li 26.09.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Bolis Vanessa